

PROCEDURA INTERNA PER L'ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI STRATEGICI SUL FONDO COMUNI CONFINANTI

1. Inquadramento

Il Fondo Comuni Confinanti finanzia progetti che interessano il territorio di confine delle Regioni Lombardia e del Veneto con le province di Trento e Bolzano.

I Comuni confinanti di Regione Lombardia sono, per quanto riguarda la provincia di Sondrio, Bormio e Valfurva mentre, per la provincia di Brescia, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Ceto, Breno, Bagolino, Idro, Valvestino, Magasa, Tremosine e Limone sul Garda.

Con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) e s.m.i, articolo 2, commi 117 e 117 bis, lo Stato italiano, al fine di sostenere la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale dei territori della Lombardia e del Veneto confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano nonché per favorire l'integrazione e la coesione con i territori confinanti delle Province stesse, ha disposto che ciascuna delle due Province Autonome "assicura annualmente un trasferimento finanziario determinato in 40 milioni di euro" per il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale.

La gestione, in seguito al DPCM 14 gennaio 2011, fu demandata ad un Organismo di Indirizzo – ODI. Con la Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) venne soppresso l'ODI a far data dal 30 giugno 2014; la gestione venne dunque demandata ad una specifica Intesa fra i soggetti interessati.

L'Intesa del 19 settembre 2014, modificata e sostituita dai testi siglati il 30 novembre 2017 e l'11 giugno 2020, sottoscritta dai rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Regioni Lombardia e del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è stato costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3 e 4 della stessa, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie che si avvale di una Segreteria tecnica (paritetica) coordinata dalla Provincia autonoma di Trento che assicura le funzioni di supporto sia mediante uno sportello centrale presso la sede della medesima Provincia autonoma sia con gli uffici referenti presso le sedi delle Regioni e delle Province interamente montane di Sondrio e Belluno o presso altri Enti pubblici da loro individuati.

L'Intesa prevede che il Fondo, di 80 milioni di euro annui, sia ripartito fra:

- progetti cd. "strategici" anche a valenza sovraregionale, individuati dal Comitato Paritetico (art.6 c.1 lettere a, b e c);
- progetti attuati dai comuni confinanti per le finalità di cui all'art. 1 dell'Intesa, per l'importo annuo di 500.000,00 € ciascuno (art.6 c.1 lettera d);
- risorse per il funzionamento della Segreteria tecnica e delle strutture amministrative di riferimento (art.6 c.1 lettera e).

2. Situazione attuale

In riferimento alla programmazione 2013 – 2018, per l’attuazione degli interventi nei diversi ambiti territoriali, sono state stipulate le seguenti Convenzioni (trasversali) tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti (a seguire anche FCC):

1) Ambito Alta Valtellina:

Convenzione per la “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio” sottoscritta il 18 agosto 2016;

2) Ambiti Alto Garda e Valle Camonica:

Convenzione per la “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all’Ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell’ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia” sottoscritta il 10 marzo 2017;

3) Ambito Valle Sabbia:

Convenzione per la “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per l’ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia”, sottoscritta il 9 febbraio 2017;

4) Parco dello Stelvio:

Convenzione relativa al “Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia”, sottoscritta dal Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia ed ERSAF - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio (quale soggetto attuatore) il 29 luglio 2019.

A seguito dell’avvenuta approvazione e sottoscrizione delle convenzioni fra Fondo Comuni Confinanti e Regione Lombardia sono stati sottoscritti gli atti negoziali con i soggetti attuatori del territorio o loro capofila, ad eccezione della Convenzione relativa all’ambito del Parco Nazionale dello Stelvio:

1) Ambito Alta Valtellina

Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro (in qualità di capofila dell’ambito Alta Valtellina) per l’attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio, sottoscritto il 18 agosto 2016;

2) Ambito Alto Garda

Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l’attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della provincia di Brescia –ambito Alto Garda, sottoscritto il 7 dicembre 2017;

3) Valle Camonica

Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l’attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della provincia di Brescia – stralcio ambito Valle Camonica, sottoscritto il 19 luglio 2017;

4) Ambito Valle Sabbia

Accordo di collaborazione per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese, sottoscritto il 13 febbraio 2017.

Con i sopracitati Accordi sono stati inoltre individuati i soggetti a cui è stato affidato il ruolo di Programme management (a seguire PM) ed ai quali è stata riconosciuta una quota del contributo FCC per ogni intervento strategico del medesimo ambito. I soggetti sono:

- la Provincia di Brescia per gli ambiti Valle Sabbia, Alto Garda e Valle Camonica;
- la Comunità Montana Alta Valtellina per l'ambito Alta Valtellina;
- ERSAF – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio per l'ambito Parco Nazionale dello Stelvio.

Questi provvedono, ai sensi delle Convenzioni e degli Accordi citati, alla gestione dei Tavoli Tecnici, al coordinamento degli interventi strategici inseriti nella proposta di programma provinciale, all'affiancamento dei soggetti del territorio nell'attuazione degli interventi, nel monitoraggio e nella rendicontazione.

Con il presente documento vengono definite le procedure istruttorie in capo agli uffici regionali, individuati negli UTR Montagna e di Brescia nonché nella U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome – Struttura Montagna.

3. Istruttoria della fattibilità tecnico economica

3.1 Convenzioni relative agli ambiti Alta Valtellina, Alto Garda e Valle Camonica, Valle Sabbia

In applicazione delle Convenzioni trasversali, entro 9 mesi dalla loro sottoscrizione i soggetti attuatori trasmettono alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR nonché al soggetto incaricato del coordinamento e P.M., nel caso in cui sia diverso dall'attuatore, il previsto approfondimento tecnico comprendente:

- in caso di lavori: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (a seguire anche PFTE) corredato dell'atto di approvazione del soggetto attuatore. In caso di motivata necessità di procedere per lotti funzionali, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di LL.PP. e del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve indicare la relativa articolazione, dettagliando anche per ciascun lotto funzionale il quadro tecnico economico, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa nonché la corrispondente quota percentuale del contributo del FCC. L'approvazione del PFTE farà riferimento al progetto complessivo e non al singolo lotto;
- in caso di servizi e forniture: il piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi ai sensi dell'art. 23 c.14-15 del d.lgs. 50/2016; in caso di stipula di accordi di collaborazione con Università o Enti di ricerca ovvero di affidamenti a società in house degli Enti, con la stipula dei relativi atti convenzionali, l'Accordo/Convenzione dovrà essere corredato della specifica del piano delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi;
- il cronoprogramma dettagliato delle attività di progetto;
- il quadro economico complessivo e il connesso cronoprogramma di spesa, eventualmente articolati per lotti funzionali;
- un documento che riporti gli obiettivi specifici del progetto e, ove non sufficientemente definito nell'originaria scheda intervento, un piano dettagliato degli indicatori di realizzazione e di risultato e le relative modalità di monitoraggio;
- dichiarazione attestante, tra l'altro:

- la coerenza del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività alla scheda progetto approvata;
- la conformità della documentazione presentata ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di stato, in coerenza con la scheda progetto.

Il soggetto attuatore può chiedere, contestualmente all'approvazione del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività, la liquidazione dell'anticipo, pari al 10% del contributo del FCC.

Il procedimento finalizzato all'approvazione del PFTE, ovvero del piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture, nonché all'espressione del nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del contributo FCC ha durata di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Entro 10 giorni dal ricevimento del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività, la Struttura Montagna richiede all'UTR il parere di competenza, da rilasciarsi nel termine di 30 giorni, relativo:

- alla verifica della conformità del progetto alla originaria scheda progetto allegata alla convenzione;
- alla verifica della presenza della documentazione prevista dal d.lgs. 50/2016 per il corrispondente livello di progettazione sulla base di una apposita check list;
- alla valutazione della documentazione rispetto alla ammissibilità delle voci di costo esposte, nel rispetto di quanto indicato all'art.3 comma 4 delle Convenzioni e al p.to 5 delle "Linee Guida" (interventi infrastrutturali, servizi, forniture, altre attività) di cui alla delibera FCC n.11 del 16 novembre 2015 e di quanto previsto nella scheda intervento.

Entro il termine sopraindicato l'UTR competente può segnalare alla Struttura Montagna la necessità di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni.

La Struttura Montagna può richiedere al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni, tenendo conto delle valutazioni in tal senso espresse dall'UTR, assegnando un termine per rispondere e interrompendo conseguentemente i termini del procedimento (ai sensi dell'art.6 c.1 della l.r. 1/2012).

Il provvedimento conclusivo del procedimento è trasmesso alla Segreteria tecnica del FCC e per conoscenza al soggetto attuatore ed all'UTR competente.

3.2) Convenzione relativa all'ambito Parco Nazionale dello Stelvio

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, entro 9 mesi dalla sottoscrizione, il Parco trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente il previsto approfondimento tecnico comprendente:

- in caso di lavori: il progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato del relativo atto di approvazione. In caso di motivata necessità di procedere per lotti funzionali, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di LL.PP. e del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve indicare la relativa articolazione, dettagliando anche per ciascun lotto funzionale il quadro tecnico economico, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa nonché la corrispondente quota percentuale del contributo del FCC. L'approvazione del PFTE farà riferimento al progetto complessivo e non al singolo lotto;
- in caso di servizi e forniture: il piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi ai sensi dell'art. 23 c.14-15 del d.lgs 50/2016; in caso di stipula di accordi di collaborazione con Università o Enti di ricerca, l'Accordo dovrà essere corredato della specifica del piano delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi;
- il cronoprogramma dettagliato delle attività di progetto;
- il quadro economico complessivo e il connesso cronoprogramma di spesa, eventualmente articolati per lotti funzionali;
- un documento che riporti gli obiettivi specifici del progetto e, ove non sufficientemente definito nell'originaria scheda intervento, un piano dettagliato degli indicatori di realizzazione e di risultato e le relative modalità di monitoraggio;
- dichiarazione attestante, tra l'altro:
 - la coerenza del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività alla scheda progetto approvata da Regione Lombardia;
 - la conformità della documentazione presentata ai sensi del d.lgs. 50/2016;
 - l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

Contestualmente all'approvazione del primo PFTE (ovvero piano dettagliato delle attività) di ciascun ambito/subambito, il soggetto attuatore può chiedere la liquidazione di un primo fabbisogno di cassa riferito al medesimo ambito/subambito fino ad un massimo del 90% del contributo del FCC per l'ambito/subambito interessato, trasmettendo il relativo modulo.

Il procedimento finalizzato all'approvazione del PFTE, ovvero del piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture, nonché all'espressione del nulla osta alla liquidazione del fabbisogno di cassa, ha durata di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Entro 10 giorni dal ricevimento del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività, la Struttura Montagna richiede all'UTR il parere di competenza, da rilasciarsi nel termine di 30 giorni, relativo:

- alla verifica della conformità del progetto alla originaria scheda progetto;
- alla verifica della presenza della documentazione prevista dal d.lgs. 50/2016 per il corrispondente livello di progettazione sulla base di una apposita check list;
- alla valutazione della documentazione rispetto alla ammissibilità delle voci di costo esposte, nel rispetto di quanto indicato all'art.3 comma 4 delle Convenzioni e al p.to 5 delle "Linee Guida" (interventi infrastrutturali, servizi, forniture, altre attività) di cui alla delibera FCC n.11 del 16 novembre 2015 e di quanto previsto nella scheda intervento.

Entro il termine sopraindicato, l'UTR competente può segnalare alla Struttura Montagna la necessità di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni.

La Struttura Montagna può richiedere al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni, tenendo conto delle valutazioni in tal senso espresse dall'UTR, assegnando un termine per rispondere e interrompendo conseguentemente i termini del procedimento (ai sensi dell'art.6 c.1 della l.r. 1/2012).

Il provvedimento conclusivo del procedimento è trasmesso alla Segreteria tecnica del FCC e per conoscenza al soggetto attuatore ed all'UTR competente.

3.3) Progetti a titolarità regionale

Entro i termini previsti dalla relativa convenzione, la Direzione Generale competente all'attuazione trasmette alla Struttura Montagna il previsto approfondimento tecnico comprendente:

- in caso di lavori: il progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato del relativo atto di approvazione. In caso di motivata necessità di procedere per lotti funzionali, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di LL.PP. e del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve indicare la relativa articolazione, dettagliando anche per ciascun lotto funzionale il quadro tecnico economico, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa nonché la corrispondente quota percentuale del contributo del FCC. L'approvazione del PFTE farà riferimento al progetto complessivo e non al singolo lotto;
- in caso di servizi e forniture: il piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi ai sensi dell'art. 23 c.14-15 del d.lgs 50/2016; in caso di stipula di accordi di collaborazione con Università o Enti di ricerca ovvero di affidamenti a società in house degli Enti, con la stipula dei relativi atti convenzionali, l'Accordo/Convenzione dovrà essere corredato della specifica del piano delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi;
- il cronoprogramma dettagliato delle attività di progetto;
- il quadro economico complessivo e il connesso cronoprogramma di spesa, eventualmente articolati in lotti funzionali;
- un documento che riporti gli obiettivi specifici del progetto e, ove non sufficientemente definito nell'originaria scheda intervento, un piano dettagliato degli indicatori di realizzazione e di risultato e le relative modalità di monitoraggio;
- dichiarazione attestante, tra l'altro:
 - la coerenza del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività alla scheda progetto approvata;
 - la conformità della documentazione presentata ai sensi del d.lgs. 50/2016;
 - l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di stato;
 - l'ammissibilità, valutata con l'eventuale supporto dell'UTR di competenza, delle voci di costo esposte, nel rispetto di quanto indicato dalle Convenzioni e al p.to 5 delle "Linee Guida" (interventi

infrastrutturali, servizi, forniture, altre attività) di cui alla delibera FCC n.11 del 16 novembre 2015 e di quanto previsto nella scheda intervento.

La Direzione Generale competente può chiedere, contestualmente all'approvazione del PFTE ovvero del piano dettagliato delle attività, la liquidazione dell'anticipo, pari al 10% del contributo del FCC.

Il procedimento, in capo alla Struttura Montagna e finalizzato all'approvazione del PFTE, ovvero del piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture, nonché all'espressione del nulla osta alla liquidazione del fabbisogno di cassa ha durata di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

4. Varianti progettuali

4.1) Convenzioni relative agli ambiti Alta Valtellina, Alto Garda e Valle Camonica, Valle Sabbia

E' previsto che per ciascuna scheda intervento:

a) siano ammissibili compensazioni incrementative nei limiti del 10% dell'importo di contributo FCC stimato, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o più progetti rientranti nell'elenco allegato alla convenzione, o con l'utilizzo di economie certe sul contributo risultanti nelle fasi di attuazione delle progettualità, fermo restando il contributo complessivo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata delle progettualità rientranti nella convenzione. Tali compensazioni non possono però derivare in alcun modo da modifiche sostanziali alle progettualità approvate ed oggetto delle schede in allegato alle Convenzioni. Per modifiche sostanziali sono da intendersi modifiche che alterino gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato.

In questo caso il soggetto attuatore trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- la proposta di modifica del progetto di fattibilità rispetto alla scheda originaria o del progetto definitivo rispetto al progetto di fattibilità con l'indicazione dell'importo variato del contributo FCC;
- un documento sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari del contributo FCC a cui si riferisce la Convenzione di accettazione della conseguente variazione in diminuzione degli altri progetti previsti in Convenzione;
- le schede progetto modificate (ivi comprese quelle interessate da una riduzione del contributo FCC).

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Struttura Montagna, previo parere dell'UTR competente, si esprime sulla ammissibilità della variante e ne dà comunicazione al soggetto attuatore e per conoscenza all'UTR ed al Comitato Paritetico del FCC per il tramite della Segreteria Tecnica.

La variazione dell'importo complessivo di progetto ad invarianza del contributo FCC che non alteri gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato è trasmessa dal soggetto attuatore alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente. La Struttura Montagna provvede a darne comunicazione al Comitato Paritetico per il tramite della Segreteria tecnica, per la conseguente presa d'atto;

b) possa essere prevista una sostituzione o una variazione in termini di qualità (intendendo in tal senso modifiche che alterino gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato) e di quantità di finanziamento (superiore al 10% del valore inizialmente dichiarato).

In questo caso il soggetto attuatore, per il tramite del soggetto coordinatore o del soggetto capofila, trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- una scheda riassuntiva che esplicita le ragioni del cambiamento, il puntuale dettaglio delle modifiche sotto l'aspetto dei tempi, costi, obiettivi, soggetti attuatori;
- le schede intervento nuove o modificate;

- dichiarazione del soggetto incaricato del coordinamento e del P.M. della ammissibilità delle variazioni al quadro logico del Piano Strategico Programmatico del FCC, con particolare riferimento alle linee guida approvate dal Comitato paritetico del FCC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Struttura Montagna, previo parere dell'UTR competente, si esprime sulla ammissibilità della variante e trasmette la proposta di modifica, corredata della proposta del relativo atto convenzionale, al Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti per il tramite della Segreteria Tecnica ai fini dell'approvazione.

4.2) Convenzione relativa all'ambito Parco Nazionale dello Stelvio

E' previsto che ciascun ambito/subambito:

a) possa essere oggetto di una compensazione incrementativa, nel limite del 10% del valore del contributo stimato del singolo ambito/subambito, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o più degli altri ambiti/subambiti rientranti nell'elenco allegato alla convenzione, o con l'utilizzo di economie certe sul contributo risultanti nelle fasi di attuazione degli ambiti/subambiti. Tali compensazioni non possono però derivare in alcun modo da modifiche sostanziali degli ambiti/subambiti di intervento come individuati negli allegati alla convenzione. Per modifiche sostanziali sono da intendersi modifiche che alterino gli obiettivi specifici di ambito/subambito e le relative azioni approvate allegate alla Convenzione. Nel caso in oggetto il soggetto attuatore PNS trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- la proposta di variazione entro il 10% del valore dell'ambito/subambito a cui fa riferimento;
- le schede progetto modificate (ivi comprese quelle interessate da una riduzione del contributo FCC).

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Struttura Montagna, previo parere dell'UTR competente, si esprime sulla ammissibilità della variante, provvedendo, con provvedimento dirigenziale, all'aggiornamento dell'Allegato 3 alla D.G.R. 1684 del 27 maggio 2019, e ne dà comunicazione al soggetto attuatore e per conoscenza all'UTR ed al Comitato Paritetico del FCC per il tramite della Segreteria Tecnica.

La variazione dell'importo complessivo di un ambito/subambito, ad invarianza del contributo FCC che non ne alteri gli obiettivi specifici e le azioni approvate allegate alla Convenzione è trasmessa alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente. La Struttura Montagna provvede a darne comunicazione al Comitato Paritetico per il tramite della Segreteria tecnica, per la conseguente presa d'atto;

b) possa essere sostituito o variato in termini di qualità e di quantità di finanziamento (superiore al 10% del valore inizialmente dichiarato).

In questo caso il soggetto attuatore PNS provvede alla trasmissione della richiesta di modifica alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente, corredata da:

- una relazione riassuntiva che esplicita le ragioni del cambiamento e il dettaglio delle modifiche sotto l'aspetto dei tempi, costi e obiettivi, avendo a riferimento il Piano allegato alla Convenzione;
- le schede intervento nuove o modificate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Struttura Montagna, previo parere dell'UTR competente, si esprime sulla ammissibilità della variante e trasmette la proposta di modifica al Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti per il tramite della Segreteria Tecnica ai fini dell'approvazione.

Successivamente all'approvazione della variante da parte del Comitato a livello di ambito/subambito, la Struttura Montagna provvede, con provvedimento dirigenziale, all'aggiornamento dell'Allegato 3 alla D.G.R. 1684 del 27 maggio 2019 e ne dà comunicazione al soggetto attuatore e per conoscenza all'UTR ed al Comitato Paritetico del FCC per il tramite della Segreteria Tecnica.

5. Istruttoria degli stati di avanzamento

5.1) Convenzioni relative agli ambiti Alta Valtellina, Alto Garda e Valle Camonica, Valle Sabbia

A seguito dell'affidamento dei lavori/servizi/forniture previsti in progetto il soggetto attuatore trasmette all'UTR competente e per conoscenza alla Struttura Montagna:

1. per il 1° fabbisogno di cassa successivo all'anticipo (di cui al paragrafo 3.1):
 - l'atto formale di approvazione del progetto esecutivo (anche per eventuali lotti funzionali) e del piano finanziario comprovante la copertura dell'importo complessivo di progetto;
 - copia del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dei lavori;
 - dichiarazione del R.U.P. che attesta la conformità tecnico-amministrativa del progetto a base di gara al PFTE (ovvero al piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture), anche in termini di cronoprogramma, nonché lo stato di avanzamento del progetto e la relativa spesa (intesa in termini di spesa complessiva comprese le somme a disposizione), con certificazione dell'avvenuto utilizzo di almeno l'80% della precedente erogazione effettuata da parte del FCC.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'UTR competente provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione di singoli lotti funzionali l'UTR verifica la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. L'UTR provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del conseguimento del limite di spesa pari al 80% di quanto già erogato dal FCC (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta all'erogazione del fabbisogno di cassa. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza alla Struttura Montagna, per gli adempimenti di competenza;

2. per i fabbisogni di cassa successivi, fino al 90% del contributo:
 - dichiarazione concernente lo stato di avanzamento dell'opera e della relativa spesa con certificazione dell'avvenuto utilizzo di almeno l'80% dell'ultima erogazione effettuata da parte del FCC e del 100% delle liquidazioni precedenti.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'UTR competente provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione di singoli lotti funzionali l'UTR verifica la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. L'UTR provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del conseguimento del limite di spesa pari al 80% dell'ultima erogazione effettuata dal FCC e del 100% delle erogazioni precedenti (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta alla liquidazione del fabbisogno di cassa. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza alla Struttura Montagna, per gli adempimenti di competenza;

3. per il saldo del contributo del FCC:
 - l'atto formale del soggetto attuatore di approvazione della rendicontazione finale, del collaudo/certificato di regolare esecuzione e della relazione aclarante i rapporti tra soggetto attuatore e Regione Lombardia nella quale siano elencate tutte le spese sostenute dall'Ente per la realizzazione dell'opera/fornitura/servizi.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'UTR competente provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione di singoli lotti funzionali l'UTR verifica la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. L'UTR provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del completamento dell'intervento e della relativa spesa totale (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta all'erogazione del saldo e prende atto dell'eventuale economia generata. Il saldo è al netto della riserva del 3% del contributo prevista dalle Convenzioni, connessa al raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto redatta dal soggetto incaricato del coordinamento e del P.M. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza alla Struttura Montagna, per gli adempimenti di competenza.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo del contributo e del monitoraggio sull'avvio dei lavori, a seguito della liquidazione dell'anticipo di cui al paragrafo 3.1, è fatto obbligo per i soggetti attuatori procedere con la richiesta di almeno un fabbisogno di cassa prima della presentazione del saldo.

5.2) Convenzione relativa all'ambito Parco Nazionale dello Stelvio

Per la richiesta di erogazione dei fabbisogni di cassa successivi al primo, fino alla concorrenza del 90% del contributo FCC per ciascun ambito/subambito, il PNS trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- dichiarazione attestante l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% dell'ultima erogazione effettuata da parte del FCC e del 100% delle liquidazioni precedenti riferite al medesimo ambito/subambito, corredata dal prospetto delle spese sostenute;
- dichiarazione relativa allo stato di avanzamento dei progetti dell'ambito/subambito.

La percentuale sopra indicata del 90% è riferita all'ammontare complessivo del contributo relativo ai PFTE (ovvero ai piani dettagliati delle attività in caso di servizi e forniture) rientranti nello stesso ambito/subambito e approvati da parte di Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura Montagna provvede alla verifica della documentazione trasmessa e conclude il procedimento con provvedimento che, dando atto del conseguimento del limite di spesa pari al 80% dell'ultima erogazione effettuata dal FCC e del 100% delle erogazioni precedenti (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP) per il medesimo ambito/subambito, esprime il nulla osta all'erogazione del fabbisogno di cassa. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza all'UTR competente, per gli adempimenti di competenza.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori/servizi/forniture il PNS trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- l'atto formale di approvazione del progetto esecutivo (anche per eventuali lotti funzionali) e del piano finanziario comprovante la copertura dell'importo complessivo di progetto;
- copia del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dei lavori;
- dichiarazione del R.U.P. attestante la conformità tecnico-amministrativa del progetto a base di gara al PFTE (ovvero al piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture), anche in termini di cronoprogramma.

Ai fini dell'erogazione del restante 10% del contributo riferito a ciascun ambito/subambito il PNS trasmette alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente:

- la rendicontazione finale di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito, corredata dell'atto di approvazione;
- il collaudo/certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito, corredata dell'atto di approvazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura Montagna provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC, e conclude il procedimento con provvedimento che, dando atto del completamento di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito e della relativa spesa totale (come desunto dalle informazioni certificate dal

RUP), prende atto delle determinazioni, adottate dal PNS, di approvazione della regolare esecuzione e della relativa rendicontazione di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito.

Sulla quota a saldo riferita a ciascun ambito/subambito è trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi come esplicitati in una relazione di beneficio prodotta dal soggetto incaricato del coordinamento e del P.M.

Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza all'UTR competente, per gli adempimenti di competenza.

5.3) Progetti a titolarità regionale

A seguito dell'affidamento dei lavori/servizi/forniture previsti in progetto la Direzione Generale competente all'attuazione trasmette alla Struttura Montagna:

1. per il 1° fabbisogno di cassa successivo all'anticipo di cui al paragrafo 3.3:
 - l'atto formale di approvazione del progetto esecutivo (anche per eventuali lotti funzionali) e del piano finanziario comprovante la copertura dell'importo complessivo di progetto;
 - copia del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dei lavori;
 - dichiarazione del R.U.P. che attesta la conformità tecnico-amministrativa del progetto a base di gara al PFTE approvato (ovvero al piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture), anche in termini di cronoprogramma, nonché lo stato di avanzamento del progetto e la relativa spesa (intesa in termini di spesa complessiva comprese le somme a disposizione), con certificazione dell'avvenuto utilizzo di almeno l'80% della precedente erogazione effettuata da parte del FCC.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura Montagna provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione di singoli lotti funzionali è verificata la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. La Struttura Montagna provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del conseguimento del limite di spesa pari al 80% di quanto già erogato (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta all'erogazione del fabbisogno di cassa. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza all'UTR competente, per gli adempimenti di competenza;

2. per i fabbisogni di cassa successivi, fino al 90 % del contributo, la Direzione Generale competente all'attuazione trasmette alla Struttura Montagna:
 - dichiarazione concernente lo stato di avanzamento dell'opera/servizio/fornitura e della relativa spesa con certificazione dell'avvenuto utilizzo di almeno l'80% dell'ultima erogazione effettuata da parte del FCC e del 100% delle liquidazioni precedenti.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura Montagna provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione di singoli lotti funzionali la Struttura Montagna verifica la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. La Struttura Montagna provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del conseguimento del limite di spesa pari al 80% dell'ultima erogazione effettuata dal FCC e del 100% delle erogazioni precedenti (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta alla liquidazione del fabbisogno di cassa. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza all'UTR competente, per gli adempimenti di competenza;

3. per il saldo del contributo FCC la Direzione Generale competente all'attuazione trasmette alla Struttura Montagna l'atto formale di approvazione della rendicontazione finale, del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di apposita relazione nella quale siano elencate tutte le spese sostenute dall'Ente per la realizzazione dell'opera/fornitura/servizi.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura Montagna competente provvede alla verifica della documentazione trasmessa, sulla base di apposita modulistica condivisa con il FCC. Nel caso di presentazione

di singoli lotti funzionali la Struttura Montagna verifica la corrispondenza della percentuale del contributo richiesto per il singolo lotto funzionale al provvedimento di approvazione del progetto. La Struttura Montagna provvede conseguentemente a concludere il procedimento con provvedimento che, dando atto del completamento dell'intervento e della relativa spesa totale (come desunto dalle informazioni certificate dal RUP), esprime il nulla osta all'erogazione del saldo e prende atto dell'eventuale economia generata. Il saldo è al netto della riserva del 3% del contributo prevista dalle Convenzioni, connessa al raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto redatta dal soggetto incaricato del coordinamento e del P.M. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC, e per conoscenza all'UTR competente, per gli adempimenti di competenza.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo del contributo e del monitoraggio sull'avvio dei lavori, a seguito della liquidazione dell'anticipo di cui al paragrafo 3.3, la Direzione Generale competente all'attuazione è tenuta a procedere con la richiesta di almeno un fabbisogno di cassa prima della presentazione del saldo.

6. Varianti in corso d'opera

In caso di varianti in corso d'opera il soggetto attuatore provvede nei limiti consentiti ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. Il soggetto attuatore comunica all'UTR e per conoscenza alla Struttura Montagna l'atto di approvazione della variante entro 15 giorni dall'approvazione.

In caso di necessità di provvedere ad una variante sostanziale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 4, il soggetto attuatore sottopone la proposta, corredata di una scheda riepilogativa degli elementi essenziali della variante, direttamente alla Segreteria Tecnica del Fondo Comuni Confinanti e per conoscenza alla Struttura Montagna ed all'UTR competente. La Segreteria Tecnica del FCC la sottopone al Comitato Paritetico per gli adempimenti di competenza.

Nel solo caso di progetti rientranti nell'ambito del Parco Nazionale dello Stelvio, in caso di necessità di provvedere ad una variante sostanziale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 4, il soggetto attuatore sottopone la proposta, corredata di una scheda riepilogativa degli elementi essenziali della variante, alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente per i successivi adempimenti.

7. Casi particolari

Nel caso in cui tra le somme a disposizione fossero presenti acquisti di immobili e/o terreni di importo pari o superiore al 20% del finanziamento il soggetto attuatore trasmette all'UTR competente e alla Struttura Montagna, in sede di richiesta di liquidazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo del 10%, anche la seguente documentazione:

- ✓ per acquisti: copia del contratto di compravendita unitamente alla relativa perizia di stima redatta in conformità alla normativa vigente in materia e dichiarazione dell'organo competente attestante la titolarità in capo al beneficiario del diritto di proprietà degli immobili e/o terreni oggetto del contratto e la spesa complessivamente sostenuta;
- ✓ per espropri: copia del relativo atto che comprova l'avvenuto esproprio nonché la dichiarazione dell'organo competente concernente la spesa complessivamente sostenuta.

8. Gestione cronoprogrammi, proroghe e monitoraggio realizzazione e risultati

Al fine di condividere un'adeguata conoscenza dell'avanzamento delle procedure e dei potenziali flussi finanziari, il soggetto attuatore predispone il cronoprogramma di attuazione ed il connesso cronoprogramma

finanziario (sulla base dei modelli appositamente predisposti) anche con il supporto del soggetto capofila ovvero del soggetto coordinatore e titolare del programme management.

La Regione Lombardia, con il supporto dei soggetti territoriali coinvolti in qualità di capofila o coordinatore e titolare del programme management, coordina le attività di monitoraggio su tutti i cronoprogrammi lavori e di spesa anche ai fini del previsto report sull'attuazione complessiva delle proposte provinciali di programma di interventi strategici.

I tempi definiti in sede di approvazione del PFTE (ovvero del piano dettagliato delle attività in caso di servizi e forniture) vengono posti a base del sistema di monitoraggio.

Il soggetto attuatore in caso di necessità di proroghe dei termini per la trasmissione del PFTE e/o del piano dettagliato delle attività, o per l'affidamento e/o per la conclusione lavori, per cause impreviste ed imprevedibili, richiede all'UTR competente, e per conoscenza alla Struttura Montagna, la proroga determinandone la durata.

Entro i successivi 30 giorni, l'UTR prende atto della richiesta e concede la proroga per un massimo complessivo di 12 mesi, dandone comunicazione alla Struttura Montagna.

Per proroghe ulteriori il soggetto attuatore fa richiesta direttamente al Fondo Comuni Confinanti, e per conoscenza all'UTR competente ed alla Struttura Montagna, corredandola di una scheda riassuntiva recante in dettaglio le motivazioni che hanno determinato il ritardo.

In caso di adeguate motivazioni, l'UTR competente può autorizzare proroghe superiori ai 12 mesi, purché siano rispettati i termini previsti dalle Convenzioni per l'attuazione dei programmi.

La Struttura Montagna, con il supporto dei soggetti territoriali coinvolti e coadiuvata dai soggetti incaricati del ruolo di coordinamento e P.M., nelle more della costituzione di un sistema di monitoraggio complessivo del Fondo, provvede a trasmettere annualmente alla Segreteria tecnica del FCC il report di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi inerente, tra l'altro, l'andamento degli indicatori di realizzazione previsti e, a progetto concluso, della variazione inerente gli indicatori di risultato previsti e i cambiamenti generati dalla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto attuatore, dopo la rendicontazione finale, trasmette alla Struttura Montagna, e per conoscenza all'UTR, il documento che certifica il raggiungimento dei risultati attesi e la misurazione delle realizzazioni previste sulla base degli indicatori riguardanti i singoli interventi come meglio affinati in sede di presentazione del PFTE. Su tale documento l'attuatore acquisisce il parere preventivo del soggetto incaricato di coordinamento e P.M. La Struttura Montagna, entro i successivi 60 giorni, procede con l'istruttoria della documentazione trasmessa e, ad esito positivo, con la richiesta alla segreteria tecnica del FCC dello svincolo della riserva del 3%.

9. Controlli

Su richiesta del Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia può inserire nel Piano annuale dei controlli i controlli documentali e i controlli in corso d'opera previsti dalle Convenzioni.

A seguito dei controlli, il responsabile del programma di controllo provvede a segnalare alla Segreteria Tecnica del FCC i relativi esiti, in particolare i casi accertati che possono dare luogo a revoca totale o parziale del contributo, ai sensi delle convenzioni.

Il FCC nel provvedimento di revoca o riduzione definisce modalità e termini per la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del soggetto attuatore.

10. Revoca e/o riduzione contributo

Nel solo caso riferito alla riserva del 3%, la Struttura Montagna, ad esito negativo della verifica del raggiungimento dei risultati in sede di monitoraggio, approva con provvedimento la proposta di riduzione del contributo corrispondente. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Tecnica del FCC per gli adempimenti di competenza.

Il FCC nel provvedimento di revoca o riduzione definisce modalità e termini per la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore può rinunciare al contributo per cause di forza maggiore, comunicandolo tempestivamente al FCC, alla Struttura Montagna e per conoscenza all'UTR competente.

11. Pubblicità

La Struttura Montagna comunica ai soggetti attuatori, all'atto della trasmissione del provvedimento di approvazione del PFTE, gli estremi delle concessioni dei contributi per ogni intervento e le indicazioni in merito al logo del Fondo, preventivamente trasmesse dal FCC, da inserire in ogni comunicazione, materiale informativo e di promozione del progetto e cartellonistica nel sito d'intervento; a tal fine provvede ad informare preventivamente tutti i soggetti attuatori.

12. Gestione documentale

La Struttura Montagna e l'UTR competente conservano la documentazione elettronica dei singoli interventi previsti nelle "schede intervento", trasmessa dai soggetti attuatori, per 5 anni dalla certificazione di conclusione lavori/attività.